

Concessione della misura alternativa della semilibertà

La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia

Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza 7 gennaio 2012, n. 5 - Pres. Pavarin - Imp. M.O.

Nell'esercizio della discrezionalità relativa alla delibazione dei presupposti di concessione della misura alternativa della semilibertà, la valutazione dei "progressi compiuti nel trattamento", ai sensi dell'art. 50 comma 4 ord. penit., deve riferirsi a tutti gli aspetti dell'osservazione indicati dall'art. 27 Reg. ord. penit., tra i quali vi è la riflessione "sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato". Nel caso di specie, relativo alla richiesta di semilibertà proposta da un condannato all'ergastolo per omicidio e altri gravi reati, commessi nel contesto di fatti di rilevante valenza criminale, il Tribunale ha ritenuto di individuare, quale significativo aspetto di mutamento della personalità del detenuto, le esperienze, dallo stesso sollecitate e vissute, dapprima nell'ambito di attività trattamentali svolte presso la Casa di Reclusione di Padova, che lo hanno portato a momenti di ascolto e doloroso confronto con prossimi congiunti di vittime di gravi reati e, successivamente, nell'ambito di un lungo e complesso percorso, seguito da mediatori penali, che lo ha portato all'incontro con una vittima aspecifica di reato. A fronte degli odiosi delitti commessi, anche violando la fiducia in lui riposta dalla società in quanto appartenente alle forze dell'ordine, il Collegio ha considerato nel suo iter decisionale, il percorso trattamentale di particolarissimo valore seguito dal condannato, anche focalizzato sulla sofferenza inferita alle vittime dei reati, ritenendo che tale aspetto abbia contribuito, unitamente ad altri, a una "rinascita" morale ed umana dell'istante, ritenuta autentica e non strumentale, tale da consentirgli il conseguimento del beneficio richiesto.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Cass. pen., 24 aprile 2007, n. 18022; Cass. pen., 11 settembre 2008, n. 35106.
Difformi	Non sono stati pervenuti precedenti difformi.

Omissis.

I. I reati per i quali O.M. ha riportato condanna.

L'odierno istante risulta gravato da due condanne: la prima, emessa dalla Corte d'Assise di Bologna in data 31 maggio 1997, per i seguenti delitti: 1. associazione per delinquere (reato commesso dal mese di gennaio a quello di aprile del 1988); 2. omicidio volontario, tentato e consumato, tentata rapina aggravata, porto illegale di armi, furto aggravato e violazione della legge sul controllo delle armi (reati tutti consumati il 19 febbraio 1988); la seconda, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 30.11.2001, in parziale riforma di quella pronunciata dal g.u.p. del Tribunale di Bologna in data 17 novembre 1995, per i seguenti delitti: 1) due rapine aggravate e porto illegale di armi (reati commessi il 4 febbraio 1988); 2) furto aggravato, commesso il 10 febbraio 1988; 3) detenzione illegale di armi (reato consumato fino al 29 novembre 1994).

Giova contestualizzare *in limine* i reati dei quali l'O. è sta-

to ritenuto responsabile: ciò al fine di evitare di sovrapporre la sua posizione a quella, assai diversa, facente capo ai fratelli S., suoi correi.

Nella prima sentenza sopra citata risulta contestata (e ritenuta) la partecipazione dell'interessato ad un'associazione per delinquere per commettere delitti di rapine, omicidi, furti e violazioni della normativa sulle armi, della quale facevano parte S.R., S.F., S.A., oltre a G.P. (i primi tre soggetti sono stati ritenuti coloro che hanno promosso e costituito tale associazione). I Giudici accertavano che l'adesione dell'odierno istante all'associazione doveva circoscriversi al periodo ricompreso tra gennaio ed aprile del 1988 (v. pag. 1336 e dispositivo a pag. 1440 della sentenza di primo grado, nonché pag. 5 della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, confermativa di quella di prime cure). Nella medesima pronuncia l'O. veniva altresì ritenuto responsabile di una rapina aggravata, consumata in Casalecchio sul Reno il giorno 19.2.88, posta in essere facendo esplodere una bomba e con minaccia commessa con uso di armi comuni da sparo

ai danni di personale dipendente da un istituto di vigilanza, mentre questo era intento a prelevare valori da un locale supermercato: nel conflitto a fuoco intervenuto tra i malviventi e la vigilanza rimaneva uccisa una guardia giurata (B.C.) e veniva attentata la vita di altre tre. La responsabilità del prevenuto veniva affermata anche in relazione alla sottrazione di un'auto utilizzata per compiere la rapina. Nel corso del processo l'O., adducendo un alibi ritenuto non provato in giudizio, si proclamava estraneo ai fatti adducendo la propria decisione di dissociarsi dall'associazione, proposito che sarebbe maturato proprio nel periodo a ridosso della consumazione della rapina e dell'omicidio. Per i reati sopra menzionati al prevenuto veniva comminata la più grave delle sanzioni.

Nella seconda sentenza risultano accertati: 1) il reato di rapina aggravata commessa per impossessarsi di un'auto-veicolo poi utilizzata per commettere altra rapina, consistita nella sottrazione dell'importo di cassa del casello autostradale di San Lazzaro di Savena; 2) il reato di porto illegale delle armi utilizzate per commettere le predette rapine (fatti del 4.2.1988); 3) il furto di altra autoveicolo occorso in data 10.2.08. Quanto all'ultimo reato contestato, la cui data di consumazione (29.11.1994) coincide con quella dell'arresto dell'O., esso riguarda l'illegale detenzione di 46 cartucce car. 9 parabellum: trattasi delle munizioni della pistola di ordinanza rinvenute all'esito della perquisizione disposta il giorno della cattura. In relazione a questa vicenda processuale, in fase di gravame veniva recepito, ai sensi dell'oggi abrogato 4° comma dell'art. 599 c.p.p., l'accordo tra le parti inerente l'applicazione della pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche (stante la confessione resa dall'imputato) e di quella del risarcimento del danno (intervenuto a favore di tutte e tre le persone offese) in giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante (attenuanti peraltro già concesse in primo grado).

I fatti per cui l'odierno istante ha riportato condanna, che rivestono un'indubbia gravità sia nella loro valenza oggettiva sia perché posti in essere da un soggetto all'epoca appartenente alla Polizia di Stato, risultano dunque (eccezion fatta per la detenzione delle munizioni di cui sopra) cristallizzati in un lasso temporale assai breve (i primi quattro mesi del 1988) e si riferiscono come noto alla di lui partecipazione all'associazione criminale tristemente nota come "banda della Uno bianca", l'efferatezza delle cui gesta costituisce fatto a tal punto notorio da esimere addirittura il Tribunale dal farvi qui più compiuto cenno.

L'osservazione - si badi - giova solo a distinguere la posizione del prevenuto da quella rivestita dai promotori dell'associazione, riconosciuti responsabili di circa trenta episodi ricadenti in un arco temporale ricompreso tra il 1987 ed il 1994 (furti aggravati e rapine, tentate e consumate, nel corso delle quali venivano perpetrati e tentati numerosi brutali omicidi).

II. L'istanza di semilibertà: profili di legittimità.

Sotto il profilo temporale, osserva il Collegio come l'istanza volta alla concessione della semilibertà risulti

ammisibile ai sensi del 5° comma dell'art. 50 o.p., avendo l'interessato ad oggi espiato oltre i venti anni di pena richiesti dalla legge.

Va a tal fine computato sia il periodo di detenzione, ininterrottamente protrattosi dal 29.11.94 (e dunque per anni 17 e giorni 16), sia la parte di pena detratta per liberazione anticipata (1440 giorni, che valgono anni tre, mesi 11 e giorni 15): l'ultima proposizione del 4° comma dell'art. 54 o.p. prevede infatti l'applicabilità anche ai condannati alla pena dell'ergastolo della presunzione di pena espiata sancita nella norma medesima, secondo cui "per essere ammessi ai benefici dei permessi premessi, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata".

L'istanza risulta poi ammissibile in quanto soddisfa la previsione di cui al 1° comma dell'art. 48 o.p., secondo cui il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale: l'O. gode infatti di un'offerta lavorativa da parte della Cooperativa Sociale Giotto di Padova, per conto della quale egli peraltro fin dal 2002 svolge attività lavorativa all'interno dell'istituto. È oggi previsto l'impiego del detenuto nei cantieri di tale cooperativa con mansioni sia di tipo amministrativo, legate all'attività di *call center*, sia di tipo operativo, legate al settore della manutenzione del verde e dello spazzamento delle strade.

III. Il percorso penitenziario.

Mette qui conto ricordare che rientra nelle peculiari funzioni della giurisdizione rieducativa, affidata dalla legge alla magistratura di sorveglianza, quella di effettuare continue valutazioni attinenti l'evoluzione personale del condannato: ciò in attuazione del principio - più volte affermato dalla Corte Costituzionale - secondo cui ogni condannato ha sempre diritto a che, verificandosi le condizioni imposte dal diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al fine rieducativo (cfr., *ex multis*, la fondamentale pronuncia n. 204 del 27.6.1974): ciò in vista della possibile trasformazione della pena detentiva in misure ad essa alternative.

Nel caso di specie, consta dall'esame degli atti del procedimento che O.M., detenuto dalla data dell'arresto, ha intrapreso un lungo percorso, quale cristallizzato nelle relazioni di Sintesi dell'osservazione della personalità datate 23.10.01, 26.7.05, 5.4.07 e 21.12.09: in detti documenti risulta acclarato l'importante e genuino percorso di revisione critica del detenuto rispetto alle condotte anti-giuridiche per cui è stato condannato.

Nella relazione di sintesi del 23.10.01 si trova evidenziato che "il detenuto, mentre durante l'iter processuale non ammetteva il proprio coinvolgimento nei fatti (riferendosi evidentemente gli operatori ai soli reati di cui alla sentenza della Corte di Assise: n.d.r.), durante il periodo detentivo presso la Casa di Reclusione di Padova, ammetteva fino in fondo le proprie responsabilità, dimostrando il proprio impegno nella revisione di quanto accaduto, pure

costruendo in modo ancora poco dettagliato le dinamiche dei fatti, in una fredda, calcolata, descrizione degli stessi, contrapposta alla sofferenza, al pentimento, al rammarico per i reati commessi relativi a due precisi episodi”.

Nell'aggiornamento della sintesi del 26.07.05 viene dato atto della volontà espressa dal detenuto di avviare un percorso di riavvicinamento alle vittime dei reati e viene riferito dell'inizio di un'importante esperienza di mediazione penale (trattasi della prima esperienza avviata in Italia per detenuti per gravi reati, seguita dal Presidente della Commissione sulla Giustizia Riparativa e sulla Mediazione penale, dott.ssa M.P.G.

Nella sintesi del 5.4.07 si dà conto del concreto inizio del percorso di mediazione penale, e si accenna ad una revisione critica ancora parziale in atto (l'O. faticava a definire con chiarezza le proprie responsabilità in merito a tutta l'attività criminosa dell'organizzazione cui apparteneva).

Nella Sintesi del 21.12.09 si descrive l'avvenuta maturazione del percorso di revisione critica effettuato dal condannato anche sfruttando le importanti attività trattamentali di cui ha potuto fruire, segnalando che egli, oltre ad ammettere i reati di cui è stato compartecipe ed accettare la privazione della libertà quale giusta conseguenza di quanto commesso, ha maturato un vero ravvedimento chiedendo perdono secondo le sue capacità.

Nei citati Documenti di Sintesi, e negli atti allegati al fascicolo-permessi, vi sono tracce dei numerosi colloqui effettuati con gli operatori penitenziari, con i volontari nella redazione del giornale "Ristretti Orizzonti" sita presso la Casa di Reclusione di Padova, con gli studenti nell'ambito del progetto " *Il carcere entra a scuola, le scuole entrano nel carcere*" (progetto avviato nel giugno 2007, coordinato dalla prof.ssa O.F.: v. la presentazione in data 12.6.07 alla sala Stampa della Camera dei Deputati), nonché con i partecipanti a vari convegni, oltre che con il magistrato di sorveglianza: colloqui tutti in cui l'O. ha riconosciuto il disvalore di quanto commesso, senza nessun tentativo di giustificare il proprio operato, rivelando le conseguenze negative del suo agire nell'ambito di un significativo percorso di analitica riflessione del suo vissuto e facendosi promotore dell'approfondimento del tema del rapporto tra autori e vittime del reato (nell'ambito di tale percorso, sempre attraverso la rivista Ristretti Orizzonti, il condannato ha avuto modo di confrontarsi, tra gli altri, con altri prossimi congiunti vittime di gravissimi reati, quali Olga D'Antona, Benedetta Tobagi e Silvia Giralucci, che hanno consentito al condannato importanti riflessioni sul proprio vissuto).

Altra svolta fondamentale nel percorso trattamentale del detenuto è stato il comportamento dallo stesso serbato in occasione dei permessi-premio iniziati con quello concesso per la partecipazione il 2.4.10 ad una via Crucis tenuta in Padova. Il provvedimento concessivo di tale beneficio risulta preceduto da una perizia criminologica redatta dal prof. G.P., in cui si dà atto dell'inesistenza sia del pericolo di fuga sia di quello di commissione di altri reati: ciò previa valutazione delle caratteristiche della personalità, l'accertamento dell'insussistenza di problematiche

psicologiche e/o di patologie anche post-traumatiche e l'unico suggerimento relativo ad un'ulteriore riflessione per valutare il possibile impatto sul detenuto e sulle figlie dello stesso delle eventuali conseguenze di tipo mediatico a valle della concessione del permesso-premio.

Al primo permesso (concesso solo nel 2010 anche in forza del ritardo registratosi nella piena ammissione delle responsabilità) ne hanno fatto seguito altri (circa una decina), concessi sia per la partecipare a varie attività ed iniziative esterne sia per recarsi presso il luogo di residenza della famiglia in Santa Sofia (iniziati con un permesso ex art. 30 o.p. per la visita al padre, allora gravemente malato ed oggi deceduto): nel corso degli stessi, protrattisi in qualche occasione per più giorni, l'interessato si è sempre scrupolosamente attenuto alle prescrizioni impostegli, come peraltro evidenziato anche in una nota, trasmessa dai C.C. di Santa Sofia in occasione dell'odierna udienza, nella quale viene ribadita espressamente la non pericolosità del detenuto.

Merita di essere esaminata nel dettaglio l'attività di mediazione penale intrapresa dai mediatori, individuati dalla Presidente della citata Commissione del D.A.P. nelle persone del prof. A.C., dell'avv. F.B. e del dott. C.R., quale riassunta nella nota 13.12.11 inviata per l'udienza odierna. Si premette al riguardo che dalla documentazione in atti risulta acclarata l'impossibilità di un contatto tra il condannato e l'Associazione che si è costituita tra le vittime dei reati commessi dagli appartenenti dalla associazione criminale di cui trattasi, per cui il percorso di mediazione penale è stato avviato prescindendo da questo approccio. Non è stato altresì possibile (per motivi oggettivi legati all'età e ai problemi di salute degli stessi) un incontro di mediazione con i genitori di C.B., vittima del delitto di omicidio. È stata così ipotizzata, dopo la verifica della serietà dell'intento di O.M. di avere un confronto diretto con le vittime dei reati commessi, come primo passo per la costruzione di un percorso riparativo, una mediazione penale con una vittima aspecifica, individuata nella persona del figlio di un maresciallo di pubblica sicurezza ucciso a Milano dalle Brigate Rosse nel 1976, B.G. Dal verbale dell'incontro svoltosi il 2.5.11 risulta che "dall'ascolto delle reciproche esperienze sono emersi inaspettati punti di contatto fra le due vite di O.M. e B.G., quanto meno da un punto di vista simbolico" e che "il confronto ha fatto emergere alcuni interrogativi importanti per una lettura più approfondita della vicenda del condannato". A conclusione della mediazione i consulenti hanno aiutato le parti ad ipotizzare possibili percorsi riparativi in relazione alla vicenda penale del condannato (proponendo la riattivazione di alcune relazioni che riguardano la sua vita quotidiana, la costruzione di un progetto riparativo verso la comunità di appartenenza, con incontri con rappresentanti significativi della collettività e la promozione di incontri con rappresentanti del corpo di polizia di Stato), i quali in parte risultavano già avviati (si evidenziano a tal proposito i positivi contatti del detenuto con la Comunità originaria di appartenenza avvenuti nel corso dei funerali del padre cui egli è stato autorizzato a presenziare il 18.01.11).

Nella relazione comportamentale del 9.12.11 viene descritto l'impegno profuso dal condannato nell'attività lavorativa svolta all'interno dell'istituto sia gratuitamente (v. encomi ricevuti a marzo 2004 e luglio 2006 per l'attività di volontariato svolta presso la redazione di Ristretti Orizzonti, ed anche a gennaio 2011 per i lavori di tinteggiatura e muratura eseguiti presso l'area dei "capannoni") sia con remunerazione per conto della Cooperativa Giotto fin dal 2002 (v. nota del 28.11.11 del Consorzio Rebus e della Cooperativa Giotto). In detta relazione si riferisce che l'O. si è distinto per le mansioni di volta in volta affidate (in qualità di addetto alla produzione di manichini, di operatore del CUP dell'azienda ospedaliera di Padova e di coordinatore dell'attività di confezionamento dei prodotti della pasticceria Due Palazzi), che gli hanno consentito, oltre che di mettere in atto le sue competenze e capacità personali (connotate da senso di responsabilità e capacità organizzative del lavoro proprio e altrui), anche di iniziare, attraverso il lavoro ed il contatto con gli operatori, un percorso di riavvicinamento alla società sulla base di valori positivi e socialmente condivisi. Va segnalato inoltre che il condannato utilizza parte della sua remunerazione (il quinto dello stipendio) per il risarcimento delle vittime dei reati per cui è stato condannato in relazione ai fatti giudicati nella sentenza della Corte di Assise di Bologna (v. a tal riguardo le osservazioni della memoria difensiva in atti circa il procedimento avviato dalla Procura della Corte dei Conti contro il condannato per il risarcimento dei danni all'erario, che ha limitato la richiesta nei confronti dell'O. nei limiti del 10% della somma totale richiesta anche agli altri compartecipi del reato associativo in ragione della sua limitata partecipazione al gruppo criminale).

La Difesa ha prodotto memoria che ripercorre i progressi compiuti nel corso del trattamento dal proprio assistito (come dimostrato dai provvedimenti di concessione dei giorni di liberazione anticipata richiesti, dallo svolgimento di attività lavorativa retribuita e non all'interno del carcere, dal percorso di rivisitazione critica del proprio passato; dall'adesione ad iniziative umanitarie, quali l'adozione a distanza di un bambino africano e a un progetto di sostegno della Fondazione Città della Speranza). All'udienza odierna il detenuto ha chiesto scusa ai presenti e a tutti i cittadini italiani per i reati commessi che hanno "ferito sia persone fisiche sia la società intera".

IV. L'esercizio della discrezionalità.

Il Sostituto Procuratore Generale ha motivatamente espresso il proprio parere contrario: pur dando atto dell'esistenza nel caso concreto dei presupposti per la concessione del beneficio attesi i significativi progressi trattamentali del detenuto, ha rilevato l'intempestività e l'inopportunità del provvedimento richiesto "non essendo la società civile ancora pronta" ad accettare la concessione di una misura alternativa a favore di un condannato per reati che hanno destato rilevante allarme sociale. Il P.M. di udienza ha fatto inoltre rilevare che nel caso concreto assumerebbero minor rilievo, rispetto ad altri casi, elementi quali il processo di revisione critica, la corretta condotta carceraria e l'impegno profuso nel lavoro,

poiché trattasi di soggetto che svolgeva prima della carcerazione funzioni qualificate, in ragione delle quali era tra l'altro anche molto apprezzato.

I Difensori hanno fatto richiamo, in fatto, all'importante aspetto della mediazione penale (nonostante l'impossibilità di contatto, per fatto indipendente dalla volontà del detenuto, con le persone offese dal più grave reato di omicidio e con quelle costituite in associazione) e all'esistenza di un percorso interiore di revisione critica dell'O., oltre che alla convinta sua adesione al percorso trattamentale propostogli; hanno poi fatto richiamo, in diritto, alla funzione non solo retributiva ma anche rieducativa della pena. Quanto alla valutazione della pericolosità sociale, hanno evidenziato il comportamento tenuto dal condannato in occasione dei permessi-premio e le manifestazioni di perdono e di accoglienza ricevute in occasione del permesso di necessità presso i luoghi di residenza in occasione del funerale del padre (v. le dichiarazioni del Sindaco di Santa Sofia pubblicate nella stampa locale).

Il Collegio intende anzitutto in questa sede rimarcare l'assoluta gravità dei reati in esecuzione siccome commessi da un appartenente alla polizia di Stato: egli, pur avendo giurato fedeltà alla legge ed essersi per tale via votato alla prevenzione ed alla repressione degli illeciti commessi dai cittadini "comuni", si è inopinatamente "collocato dall'altra parte", rendendosi - sia pure per qualche mese soltanto - organico ad una delle più inquietanti associazioni criminali che hanno connotato la storia del paese, ed ha poi ommesso, una volta distanziatosene, di denunciarne l'*escalation* delinquenziale.

Osserva poi il Tribunale come nemmeno la più raffinata indagine criminologica (pur disposta nell'ambito del procedimento monocratico volto alla concessione del primo permesso-premio) parrebbe davvero in grado di porre in esatta luce il "perché" delle condotte antiggiuridiche poste in essere, il quale - verrebbe da concludere - riposa dunque la sua ragione ultima in quello che la filosofia da sempre definisce come il mistero dell'iniquità umana.

Purtuttavia, a fronte della stucchevole gravità degli illeciti, nel caso di specie il Tribunale non può non rilevare l'eccezionalità del percorso di recupero sinceramente intrapreso dal condannato, i cui progressi via via registrati nel corso del trattamento sono di plastica evidenza, così come del resto riconosciuto dallo stesso P.M.

O.M. non solo ha dato prova (e sarebbe davvero poco...) di regolare condotta detentiva, non incorrendo mai in censure di sorta, e di convinta adesione alle attività trattamentali (si ricorda quanto sopra già richiamato: l'impegno profuso nell'attività di volontariato presso la Rivista Ristretti Orizzonti ed in tutte le iniziative promosse dalla Cooperativa che la gestisce; gli encomi ricevuti per lo svolgimento di lavori all'interno dell'istituto; l'esercizio di attività lavorativa con varie mansioni, inizialmente meramente esecutive per conto della Cooperativa Giotto), ma ha avviato un peculiarissimo percorso di autentica rivisitazione critica della propria parentesi criminale: percorso dapprima sviluppato interiormente e poi, acquisita maggiore consapevolezza e maturità personale, manifestato anche all'esterno.

L'interessato ha posto in essere, per volontà sua propria ed in forza delle opportunità e dei contatti personali di cui ha potuto fruire, un percorso trattamentale di particolarissimo valore, focalizzato sulla riflessione della gravità delle condotte delittuose poste in essere e sulla sofferenza inferta alle vittime dei reati (inclusi in tale categoria, si badi, anche i propri familiari, vittime di secondo grado alle quali non è per solito prestata particolare attenzione, ma che per il nostro condannato hanno rappresentato peculiare fonte di fortissima afflizione personale). La revisione critica del proprio vissuto anti giuridico effettuata dall'istante risulta ad avviso del Collegio significativa, genuina e costante (così come già evidenziato nel decreto di concessione del primo permesso-premio), e risulta essersi arricchita nel tempo attraverso il doloroso confronto con le vittime di altri reati.

Le occasioni di riflessione indotte da tutte le iniziative organizzate dalla redazione della rivista "Ristretti Orizzonti" hanno costituito il preludio affinché avesse ottimo esito il sopra richiamato incontro attuato in sede di mediazione penale con la vittima di altro analogo reato. La vicenda penale, giudiziaria ed umana di O.M. è stata infatti l'occasione per sperimentare questa importante forma di mediazione, sollecitata - senza secondi fini - dal detenuto fin dal 2005 e che è stata in concreto avviata previa verifica della serietà e della convinzione dell'atteggiamento del condannato.

L'istante, che in un periodo nefasto della propria vita ha scelto consapevolmente di delinquere, così violando non solo le norme penali (che avrebbe invece dovuto difendere), ma anche la fiducia in lui riposta dalla società quale appartenente alle forze dell'ordine (senza alcuna ragione, sia pure in minima parte, giustificatrice, quale in ipotesi potrebbe ricollegarsi all'imaturità dovuta ad una "personalità dipendente" di cui si parla nella perizia criminologica, menzionando il rapporto di soggezione-emulazione con il suo superiore R.S.), durante la carcerazione ha dato prova di rendersi invece protagonista di una "rinascita" morale ed umana che il Collegio ritiene autentica e non strumentale alla concessione dei benefici penitenziari.

Non è inopportuno evidenziare in questa sede i risultati conseguiti nel percorso lavorativo seguito in carcere dal detenuto fin dal 2002: attraverso l'attività lavorativa il condannato non solo ha impiegato le sue personali attitudini e risorse (come evidenziato dal P.M.), ma si è anche misurato con operatori e lavoratori che non davano affatto per "scontata" la sua capacità; calato in tale nuova dimensione, il condannato ha acquisito e sperimentato la raggiunta maturità e l'evoluzione della sua personalità, dimostrata nelle scelte fatte e in quelle richieste dal datore di lavoro (vedi i mutamenti di ruolo e mansioni in base alle esigenze lavorative), come evidenziato nella citata nota del 28.11.11.

Orbene: tenuto conto di tutti gli elementi sopra richiamati (lontananza nel tempo dei delitti commessi, assenza di pericolosità sociale, assoluto rilievo del percorso trattamentale asseverato dagli atti dell'osservazione, convinta revisione critica, volontà di cercare una qualche forma di rapporto con le vittime, positiva fruizione di numerosi

permessi-premio, validità dell'offerta lavorativa), ritiene il Tribunale che nessun dubbio possa nutrirsi circa la sussistenza nel caso di specie di quei progressi trattamentali che obiettivamente legittimano il sia pur graduale reinserimento del detenuto nella società.

Sussistenza della quale, come sopra riferito, nemmeno il P.M. d'udienza ha dubitato, il parere negativo dallo stesso espresso essendo prevalentemente imperniato sulla funzione maggiormente retributiva che la pena dovrebbe assumere in casi del genere, sul possibile impatto negativo nell'opinione pubblica del provvedimento richiesto e su comprensibili esigenze di riguardo e di considerazione nei confronti del dolore di vittime addirittura costituite in Associazione.

Tali osservazioni, di indubbio pregio sotto il profilo dell'opportunità (il quale costituisce pur sempre parametro di giudizio con il quale deve sempre fare i conti l'esercizio della discrezionalità), soccombono però nel caso di specie in considerazione dell'assoluta meritevolezza del percorso rieducativo svolto dal condannato, nei cui confronti la componente retributiva della pena perpetua è valutabile non solo e non tanto in ragione degli anni trascorsi in istituto, ma anche e soprattutto di quell'aspetto del "castigo" che consiste nella "perdita totale" di tutto quanto in precedenza posseduto (la stima, la credibilità, la fiducia)

La misura alternativa della semilibertà, peraltro, non sgancia come noto l'interessato dal circuito penitenziario, né modifica lo *status* del soggetto, il quale è e resta il detenuto.

Il Tribunale è consapevole che nel caso di commissione di gravi reati contro la persona, o che comunque rechino sensibile turbamento nell'opinione pubblica, il perdono delle persone offese risulta di difficile praticabilità e talora impossibile, come pure è conscio del fatto che parte della società civile (non tutta, come dimostrato dagli interventi in atti di prossimi congiunti di altre vittime di gravissimi reati) difficilmente sarà propensa a condividere decisioni come quella in esame: pur tuttavia va osservato che sussistono nella singolarità del caso di specie caratteristiche tali da superare l'eventuale disfavore per la scelta compiuta, nella convinzione che la giurisdizione rieducativa, se deve tenere adeguato conto anche dell'opportunità di una scelta rimessa dalla legge alla propria discrezionalità, partecipa appieno della caratteristica essenziale della giurisdizione, la quale significa applicazione della legge caso per caso, secondo scienza e coscienza, ed indipendentemente dalle aspettative (o dalle richieste) del pubblico.

Per tali ragioni O.M., all'epoca dei fatti appena ventitreenne, e che ha patito in regime di detenzione ordinaria oltre i due terzi della pregressa porzione di vita trascorsa in libertà, viene qui ritenuto meritevole della semilibertà; egli proseguirà nel corso di tale misura l'esperienza lavorativa già prestata per conto del medesimo datore di lavoro all'interno del carcere: trattasi di contesto, ampiamente noto al Tribunale, che fornisce idonea garanzia per il buon andamento della misura alternativa.

Omissis.

Il commento di *Grazia Mannozi* (*)

L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con cui è stata concessa la semilibertà ad un soggetto condannato all'ergastolo per reati gravi (tra i quali omicidio, rapina, associazione per delinquere e violazione della normativa sulle armi), si segnala per offrire una chiave di lettura della rieducazione del condannato che tiene conto di un orizzonte teorico (ed operativo) più ampio di quello tradizionalmente proposto dalla Corte di cassazione e compendiabile nella mera ri-acquisizione, da parte del reo, della capacità di conformare la futura condotta di vita al quadro di riferimento normativo ordinamentale.

Il percorso di esecuzione progressiva avviato in relazione al soggetto in questione è stato infatti caratterizzato da dinamiche concrete di reintegrazione sociale, fondate prevalentemente su logiche, tipiche della giustizia riparativa, di incontro e dialogo con le vittime di reato.

Nella specie il condannato ha seguito un percorso di mediazione aspecifica (con vittime c.d. «surrogate», cioè non direttamente offese dal reato commesso dal detenuto) che ha reso possibile un allargamento della base del giudizio per la concessione della semilibertà. La dinamica riparativo-mediatoria ha costituito uno dei parametri principali per valutare, ai fini della concessione della misura della semilibertà, l'avvenuto superamento dei fattori criminogenetici da parte del condannato e perciò la cessata pericolosità sociale di quest'ultimo.

In definitiva, attraverso l'ordinanza in commento, ci si trova di fronte ad una significativa tappa evolutiva nell'ermeneutica dell'idea costituzionalmente fondata di rieducazione, tale da includere strumenti e metodi della giustizia riparativa atti a veicolare un percorso dialettico di autoresponsabilizzazione ed una graduale ma effettiva reintegrazione sociale del condannato, fattori che, a loro volta, possono realisticamente sostenere una prognosi favorevole di non recidiva.

Le dinamiche del sistema sanzionatorio

La complessità delle dinamiche sanzionatorie e penitenziarie italiane degli ultimi trent'anni deriva dall'opzione del legislatore per una iper-differenziazione delle risposte punitive, rivelatasi tuttavia, negli esiti, più apparente che reale. La proliferazione delle alternative al carcere avviata con la l. n. 354 del 1975 e proseguita con l'introduzione delle sanzioni sostitutive ad opera della l. n. 689 del 1981 ha generato, infatti, talvolta misure contenutisticamente sovrapponibili, ancorché fondate su presupposti applicativi diversi (si pensi alla semidetenzione e alla semilibertà, a cui si associano peraltro livelli di effettività disomogenei), quasi sempre misure povere di contenuti concretamente rieducativi e men che mai (auto)responsabilizzanti: si pensi alla liberazione anticipata, che matura sulla base della mera «partecipazione all'opera di rieducazione» e perciò, in definitiva, del «regolare» comportamento in carcere.

Globalmente considerati, i numerosi interventi di riforma del sistema sanzionatorio, sebbene abbiano portato ad una reale «flessibilità» delle risposte e alla promozione di un condivisibile modello di esecuzione progressiva, non sono riusciti tuttavia a spostare il «centro di gravità» del sistema penale dalla pena detentiva, sicché all'amministrazione penitenziaria si richiede in sostanza «di «reinscrivere» un detenuto «disinserendolo» per mezzo della prigione» (1).

Imperitura e dominante modalità repressiva, il carcere continua ad essere lo specchio impietoso della pretesa di un universalismo giustificativo di una pena per definizione «egualitaria» nella portata affittiva ma che nella dinamica applicativa «ha lungamente ignorato il particolarismo concretissimo ed esistenziale dell'uomo reo in carne ed ossa» (2). Appare inoltre innegabile come la detenzione - nonostante le significative aperture verso il modello rieducativo e la crescente attenzione al profilo dei diritti umani, avvenuta sulla scia della giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conosca, attualmente, una «seconda giovinezza», essendo qualitativamente invocata e quantitativamente declinata nella versione che concorre a delineare il volto inquietante del c.d. «diritto penale del nemico» (3). Rinnovate

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Cfr. M. Foucault, *Punire è la cosa più difficile che ci sia*, in M. Foucault, *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*, La Casa Usher, Firenze, 2011, 263.

(2) F. Palazzo, *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 25.

(3) Sull'incompatibilità con il dato costituzionale delle politiche sanzionatorie ispirate alla intimidazione e alla neutralizzazione v. L. Eusebi, *Appunti minimi in tema di riforma del sistema sanzionatorio penale*, in P. Pisa (a cura di), *Verso una riforma del sistema sanzionatorio?*, Giappichelli, Torino, 2008, 283.

istanze per una intensificazione della rigidità delle risposte sanzionatorie e della certezza della pena sono l'inequivocabile espressione di una politica criminale neoconservatrice volta a contenere, a confinare o a neutralizzare non soltanto terroristi e nemici ideologici dell'ordinamento ma anche vecchi e nuovi «marginali» e le inedite «vite di scarto» (4) prodotte dalle società post-moderne globalizzate. Né si sottraggono all'universalità dell'istituzione totale quelle forme subdole di *confinement* - si pensi ai centri di identificazione e di espulsione - che, pur non ricevendo la formale etichetta di sanzioni, nella sostanza non si diversificano dalle forme di contenimento tipicamente penalistiche.

Ad uno sguardo disincantato, il sistema sanzionatorio risulta dunque attraversato da istanze antitetiche: misure improntate all'ideale prettamente rieducativo (*rectius*: di minimizzazione della desocializzazione connessa al contatto con l'ambiente carcerario) convivono infatti con politiche di inasprimento sanzionatorio soprattutto verso la criminalità comune connessa all'immigrazione, aventi una matrice politico-criminale contrapposta a quella delineata dall'art. 27, comma 3, della Costituzione. Quale corollario del binomio (non apertamente invocato e tuttavia riconoscibile) «legge e ordine», tali politiche penali, già a partire dal *nomen* che le compendia - «pacchetto sicurezza», lessema plasmato in un linguaggio *ad usum vulgi* volto a promuovere mera «rassicurazione» - rivelano sembianze mentitorie, costituendo spesso niente più che un grimaldello usato da locutori politici non certo illuminati per aprire le porte del consenso sociale.

In concreto, il sistema penale fatica a svincolarsi dai due obiettivi di fondo che ne hanno caratterizzato la storia non soltanto degli ultimi trent'anni ma, all'evidenza, degli ultimi due secoli: quello disciplinare - che riflette esigenze di mera difesa sociale - e quello pedagogico - che estroflette esigenze di ingegneria sociale e che resta comunque espressione di una «cultura del controllo» (5). «Da circa due secoli - osserva Foucault - il nostro sistema penale è "mistico". Vuole punire e intende correggere. Confonde le pratiche giuridiche e le pratiche antropologiche» (6). Il sistema penale ha finito così con il produrre soltanto deboli varianti della pena carceraria, in cui le componenti custodiali sono presenti *ab origine* o esistono, potenziali, potendo rivivere attraverso i meccanismi di revoca delle alternative alla pena carceraria.

Ho avuto modo di osservare in un mio precedente lavoro che «alle origini della architettura delle "alternative al carcere" sembra (...) collocarsi un'aspi-

razione inconscia alla "eterizzazione" degli scopi della pena: si tenta cioè di perseguire, (ri)assegnandoli alle misure alternative (...), quegli stessi obiettivi originariamente consegnati alla pena detentiva (7). L'"ossessione pedagogica" sottesa alla pena carceraria moderna (8), dietro cui si mascherano anche esigenze disciplinari e di controllo, trasforma nelle misure alternative, riproponendo la dialettica tra ridurre alla moralità e rieducare alla legalità, che continua ad informare il dibattito sulla legittimazione/razionalizzazione del ricorso alla pena. Ne è la riprova il fatto che il deludente esito delle misure alternative proprio sotto il profilo della prevenzione speciale e, ancor prima, il fallimento prasseologico della pena carceraria "rieducativa", non hanno sancito il superamento dello sclerotizzato "bipolarismo punitivo": carcere/misure alternative» (9).

L'ingresso della giustizia riparativa nel sistema penale: strumenti operativi e feedback sulla commisurazione e sull'esecuzione della pena. Excursus comparatistico

Nella perdurante staticità di un sistema carcerocentrico, diviso, nelle metodiche e negli esiti, tra l'incertezza della «sfida rieducativa» e la certezza di «derive securitarie», un apporto realmente innovativo, quantomeno rispetto alle dinamiche che sostengono la concessione delle misure alternative alla pena detentiva ma anche della liberazione condizionale

Note:

(4) Z. Baumann, *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari, 2005.

(5) L'espressione è di D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2004, opera alla quale si rinvia non solo per la comprensione delle ragioni sottese alla carcerazione di massa che ha interessato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna (e che appaiono connesse agli assetti e agli stili socio-economici delle società avanzate), ma anche e soprattutto per l'analisi delle dinamiche che hanno portato ad una inedita «paura del crimine», alla riscoperta delle «vittime», alla gestione integrata (da parte dello Stato e della comunità) del rischio reato e alle risposte sociali al crimine in termini di cambiamento delle abitudini di vita dei cittadini. In relazione all'opera di Garland si veda anche A. Ceretti (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di D. Garland*, Giuffrè, Milano, 2005.

(6) M. Foucault, *Punire è la cosa più difficile che ci sia...*, cit., 262.

(7) Individua i nessi di dipendenza storica e di implicazione concettuale tra pena detentiva e misure alternative C.E. Paliero, *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 511 s.

(8) L'espressione è di M. Pavarini, *I nuovi confini della penalità*, il Mulino, Bologna, 1994, 65.

(9) G. Mannozi, *Pena e riparazione: un binomio non irriducibile*, in *Studi in onore di M. Romano*, Giuffrè, Milano, 2006, 1132.

(10), proviene dalla giustizia riparativa e dalla molteplicità delle tecniche di intervento che l'esperienza comparata consente di ricondurre ad essa. Sebbene tale innovatività di apporto non si estenda ancora alla tipologia sanzionatoria (eccezion fatta per il lavoro di pubblica utilità previsto dalla l. n. 274 del 2000, che resta comunque, almeno sotto il profilo dell'effettività, un pallido simulacro del *community service*) né coinvolga la dosimetria commisurativa delineata dall'art. 133 c.p. (tanto vetusta nella struttura dei criteri-guida quanto consolidata nella sua opacità motivazionale), cominciano ad essere promossi - e l'ordinanza in commento lo dimostra - percorsi di incontro e dialogo tra detenuto e vittime di reato, i cui esiti possono integrare la *base del giudizio* per la concessione dei benefici penitenziari.

Una convincente direzione evolutiva del modello rieducativo focalizzato unicamente sul reo - che sino ad oggi si è avvalso di strumenti operativi non particolarmente raffinati e, nella sostanza, non diversi dall'ottocentesco «binomio» lavoro e istruzione, con esclusione della possibilità di considerare l'utilità di un apporto della vittima tale da avere un ritorno positivo per la vittima stessa o per la comunità - è dunque rimessa alla possibilità di adottare modalità di intervento che sono espressione degli ideali sottesi alla giustizia riparativa: ascolto, presa in carico della sofferenza/insicurezza delle vittime, riparazione, riconciliazione, attraverso i quali si cerca di incoraggiare l'autore del reato ad uscire dall'universo solipsistico del suo relazionarsi interiore (sia pure con supporto psicologico-assistenziale) con il fatto commesso.

Si tratta, in concreto, di inglobare nel percorso di un'esecuzione progressiva della detenzione tecniche e istituti di *restorative justice* che, pur essendo indirizzati prevalentemente alle vittime, richiedono un comportamento attivo del reo utilmente valutabile dalla magistratura di sorveglianza ai fini della concessione delle alternative e dei benefici penitenziari, soprattutto nei casi difficili e controversi del tipo di quello affrontato nell'ordinanza in esame. Rispetto alla gestione dell'esecuzione della pena per reati gravissimi che abbiano destato allarme sociale, la prospettiva di una personale «revisione critica del fatto delittuoso» - formula lessicale che ricorre ampiamente nelle motivazioni dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza - dovrebbe essere corroborata, come dimostra la presente ordinanza, della dinamicità del dialogo tra autore e vittime (dirette o indirette) del reato, volto alla promozione di un percorso attivo di responsabilità, ed, in questo senso, anche autenticamente «morale» perché si alimenta

dell'attenzione del soggetto (il reo) per l'altro da sé (la vittima), nonché alla ricostituzione della trama del tessuto relazionale e sociale laceratasi con il reato.

Siamo oltre la «mediazione penale» per come essa è stata intesa sin ad oggi: utilizzata pionieristicamente nel sistema penale-processuale minorile e nota per essere applicata nel contesto dei reati di competenza del giudice di pace perseguibili a querela, la mediazione, con cui la giustizia riparativa viene spesso riduttivamente identificata, è infatti soltanto una delle possibili modalità di intervento ispirate al modello riparativo. Più di trent'anni di letteratura, prevalentemente straniera, rivelano come la *restorative justice* possa essere messa in pratica per il tramite di tecniche e strumenti tali da poter condizionare non solo i meccanismi estintivi del reato pre-processuali o processuali ma anche, una volta accertata la colpevolezza del reo, la fase della commisurazione della pena, quella dell'esecuzione e persino la fase successiva al rilascio del detenuto, al fine di agevolare la reintegrazione sociale di quest'ultimo.

A questo scopo, per contestualizzare il percorso esecutivo descritto nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, proverò a delineare sinteticamente e per punti una paradigmatica delle modalità di intervento a base riparativa/riconciliativa maggiormente utilizzate in fase esecutiva della pena nei paesi giuridici europei ed extraeuropei in cui la *restorative justice* ha una più lunga e consolidata tradizione, consapevole che ogni sintesi implica necessariamente delle semplificazioni di istituti e realtà operative intrinsecamente complessi.

Giustizia riparativa e finalismo della commisurazione della pena: autonomia o dialettica?

Tra giustizia riparativa e sistemi commisurativi è da tempo in atto una sorta di progressivo avvicinamento: due galassie apparentemente autonome e distanti hanno trovato punti di contatto e acquisito un'inedita consapevolezza di appartenere inscindi-

Nota:

(10) Cfr. Cass. pen., 11 settembre 2008, n. 35106. Il pregio di tale pronuncia sta nell'aver riempito il parametro del «sicuro ravvedimento» di contenuti che vanno oltre la «corretta condotta successiva alla commissione dei reati» o lo svolgimento di attività lavorative. Specie quando la misura della liberazione condizionale deve essere concessa a detenuti per reati gravissimi è proprio l'avvio di autentiche dinamiche riparative (indipendentemente dall'atteggiamento più o meno recettivo delle vittime) a dare un segnale positivo sia della comprensione della dimensione illecita e dannosa del reato, sia - come afferma testualmente la Corte - dell'«evolgersi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati».

bilmente allo stesso universo. Diversa morfologia possiedono tuttavia i modelli di integrazione raggiunti tra sistemi commisurativi e giustizia riparativa: dal riconoscimento della mera compenetrazione teorica tra retribuzione e riparazione (11), alla promozione di una coesistenza normativa di logiche retributive, rieducative e riparative (preceduta da una *actio finium regundorum*), fino alla piena integrazione della *restorative justice* nel tessuto penalistico, tale che restano condizionati da logiche mediatriche, riparative e riconciliative sia il dosaggio che l'esecuzione delle più classiche misure sanzionatorie penali (12).

Rispetto alla fase commisurativa della pena, di particolare interesse per la modernità di approccio, può essere considerata la riforma neozelandese, che ha siglato il pieno riconoscimento normativo della giustizia riparativa all'interno del *criminal justice system*. Dopo un'ampia sperimentazione di metodi e prassi riparative - si pensi, in particolare, al «*family group conferencing*», una forma di mediazione allargata la cui prassi è stata esportata non solo nei paesi di *common law* ma anche in quelli europei di *civil law* - la Nuova Zelanda ha introdotto, con il Sentencing Act 2002 e con il Parole Act 2002, novità significative sia rispetto alla formalizzazione e alla gerarchia degli scopi della pena, sia rispetto al sistema di circostanze attenuanti, sia, infine, rispetto alla fase dell'esecuzione della pena. In primo luogo, è stata profondamente riformulata la norma sugli scopi della pena detentiva e delle misure alternative alla detenzione (13), che include ora, oltre agli obiettivi tradizionalmente assegnati alla sanzione penale, le seguenti finalità:

- a) promuovere nel soggetto la consapevolezza della dannosità della propria condotta;
- b) renderlo responsabile verso la vittima;
- c) assicurare il rispetto degli interessi della vittima;
- d) garantire la riparazione del danno.

In questa cornice teleologica, è stato previsto che nella commisurazione della pena (o comunque nella gestione del caso) la Corte debba (*must*) tenere in considerazione ogni risultato di attività riconducibili alla giustizia riparativa (*restorative justice process*) che siano state avviate o (se il giudice lo ritiene) anche soltanto programmate (14). Norme specifiche (15) statuiscano poi espressamente, a completamento, che tra le circostanze attenuanti è da includere, ad esempio, anche la manifestazione di «rimorso per il fatto commesso» da parte dall'autore del reato. La Sez. 10 del Sentencing Act 2002 ha introdotto nel sistema penale neozelandese gli elementi di novità di maggior rilievo, prevedendo una

dettagliata elencazione di circostanze a base riparativa, tra le quali compaiono: l'offerta di scuse attraverso condotte materialmente riparative (offerta di denaro o di attività lavorative); accordi tra autore e vittima a contenuto genericamente riparativo (inclusa la promessa formale di non reiterare l'attività delittuosa); forme di riparazione «allargate» (provenienti, cioè dalla comunità dell'offeso e/o dirette alla comunità della vittima) (16) e, infine, ogni altra azione riparativa che si attagli alle caratteristiche del reato commesso.

L'esito della riforma neozelandese può essere considerato come un sistema commisurativo complesso, in cui le dinamiche riparative possono retroagire sulla dosimetria sanzionatoria, che resta pur sempre nella pienezza del potere discrezionale del giudice, il che implica il permanere del potere di controllo circa la congruità e la proporzione della sanzione irrogata.

Giustizia riparativa e rieducazione: complementarità teorica e retroazione sulle dinamiche rieducativo-trattamentali

Rispetto all'ingresso di modalità e tecniche riparative nella fase dell'esecuzione della pena, esperienze condotte sia negli Stati Uniti, sia in alcuni Paesi dell'Europa centrale e del Nord, testimoniano la fattibilità e il successo - valutato in termini di autore-sponsabilizzazione da parte del reo nonché di acquisizione della piena consapevolezza dell'antigiuridicità e della lesività della condotta delittuosa tenuta - di forme di *incontro* ed, eventualmente, di dialogo tra detenuto e vittime di reato (siano esse dirette, indirette oppure, come verrà specificato più avanti, «surrogate»). Tale percorso dialogico - che nella ordinanza in commento viene indicato come «media-

Note:

(11) In questo senso, F. Cavalla, *La pena come riparazione*, in F. Cavalla, F. Todescan, *Pena e riparazione*, Cedam, Padova, 2000, 96 ss.

(12) Per una sistematica dei modelli di integrazione tra giustizia riparativa e sistemi sanzionatori mi sia consentito rinviare ancora a G. Mannozi, *Pena e riparazione*, cit., 1139 ss.

(13) Cfr. la Sez. 7 del New Zeland *Sentencing Act* 2002.

(14) Cfr. la Sez. 8 del New Zeland *Sentencing Act* 2002.

(15) Cfr. le Sez. 9 e 10 del New Zeland *Sentencing Act* 2002.

(16) Cfr. *The Police v Walker* (DC, New Plymouth, 8/11/2002), in cui la Corte ha applicato una pena detentiva ridotta (sei mesi) per appropriazione indebita, considerando che la famiglia dell'offeso aveva riparato interamente il danno (60.000 dollari). Ma v. anche *Zhao v The Police* (HC, Hamilton, 6/6/2003, AP32-03), in cui per un omicidio colposo ai danni di un bambino la famiglia dell'autore di reato ha effettuato una riparazione pecuniaria ulteriore, indirizzata alla scuola materna della vittima.

zione aspecifica» - non va considerato, tuttavia, propriamente, come una mediazione poiché il c.d. «incontro faccia a faccia» non avviene tra i protagonisti diretti della vicenda delittuosa. A seconda di come venga avviato e condotto, un siffatto dialogo può assumere prevalentemente le forme del *Victim Impact Panel* oppure dei *Victim Empathy Groups or Classes*.

Il primo modello - il *Victim Impact Panel* - rappresenta una sorta di *forum* in cui un gruppo ristretto di vittime (quattro o cinque al massimo) esprime ad un piccolo gruppo di autori di reato - ma non a coloro dai quali hanno subito direttamente il fatto criminoso - gli effetti dannosi o comunque negativi sulla loro esistenza e su quella dei familiari, e finanche sulla comunità di appartenenza, derivanti dal reato subito. Il racconto dell'esperienza di vittimizzazione, per il quale ogni vittima ha a disposizione circa quindici minuti, deve avvenire in modo informale (cioè non «giuridico») ed essere privo di connotazioni aspramente colpevolizzanti. Sebbene non sia esclusa la possibilità che gli autori di reato possano fare domande alle vittime, si tende ad evitare che ciò avvenga. Il *Victim Impact Panel* non ha infatti la funzione di provocare una vera e propria comunicazione tra individui appartenenti a «ruoli» diversi - autore e vittima, appunto - bensì unicamente quella di consentire alle vittime di esprimere le sensazioni, le difficoltà e il disagio connessi alla vittimizzazione. Non è escluso, ovviamente, che tutto questo possa avere una valenza educativa e/o terapeutica rispetto agli autori di reato.

Il secondo modello - quello dei *Victim Empathy Groups or Classes* - è invece da inscrivere tra i programmi educativi (*rectius* ri-educativi) che tendono a far acquisire al reo la piena consapevolezza di tutte le conseguenze scaturite dalla azione criminosa commessa, incluse quelle che già due secoli fa Melchiorre Gioja descriveva come «alterazioni al sistema invisibile dei sentimenti» (17) e che forse, con un linguaggio più moderno, potrebbero corrispondere alla dimensione psicologica e morale del danno. L'obiettivo è quello di offrire al reo la possibilità di confrontarsi direttamente con il «male del reato» narrato nella cifra linguistica non giuridica delle vittime (18).

I *Victim Empathy Groups or Classes* restituiscono dunque alle vittime quella «voce» per esprimere il proprio vissuto, che è stata progressivamente spenta dal linguaggio esoterico con cui viene svolta la «liturgia» processuale, concentrata sulla soluzione del dilemma tra colpevolezza o innocenza. Bandito ogni linguaggio tecnico o avvocatesco, che spinge nor-

malmente il reo a rifugiarsi nel silenzio o a ricorrere, con intento pseudo-salvifico, alle note «tecniche di neutralizzazione», nei *Victim Empathy Groups* ciò che emerge possiede una immediatezza narrativa che giunge all'interlocutore senza rigidità rituali o strumentalizzazioni da *cross-examination*. Superata la funzionalità accertativa della colpevolezza, il racconto da parte delle vittime del proprio vissuto si colloca sul piano nobile dell'empatia, soprattutto quando a parlare sono le vittime indirette di delitti gravissimi. Se, dunque, la voce «sensibile» delle vittime riesce a raggiungere il reo, restituendolo alla dimensione dell'essere «relazionale» (19) compressa dal processo e viepiù annientata dall'esperienza carceraria, questi può cominciare a demolire dall'interno proprio quelle difese volte a minimizzare il senso di colpa, magistralmente descritte da Sykes e Matza, che finiscono con il radicarlo nel vissuto criminale. L'ascolto della voce delle vittime può indurre altresì un senso di responsabilità diretto - una responsabilità verso l'altro, che è tipica della morale - sicché al reo viene offerta l'opportunità di oltrepassare il limite dell'orizzonte giuridico ed asfitticamente endopenalistico dell'essere responsabili solo rispetto alla legge.

I progetti più interessanti di ricorso alla *restorative justice* in fase esecutiva, del tipo di quelli sopra descritti, sono stati avviati pionieristicamente negli Stati Uniti e in Canada (20) e successivamente in paesi europei quali il Belgio (21) e la Germania. Ne-

Note:

(17) M. Gioja, *Dell'ingiuria, dei danni*, Torino (edizione del Librario Paravioini), 1959, 201.

(18) Su vantaggi e svantaggi dell'elemento empatico-espressivo nell'ambito della soluzione di una controversia v. le considerazioni di F. Reggio, *Giustizia dialogica. Luci ed ombre della Restorative Justice*, Franco Angeli, Milano, 2010, 126 ss. L'A., in particolare, mette in guardia dal rischio che l'elemento comunicativo-emozionale possa assumere un ruolo egemone nell'economia della soluzione della controversia, a scapito degli argomenti razionali (128 s.).

(19) Sull'importanza della dimensione dialogica - cogente per lo stesso ordine giuridico - come condizione perché l'individuo si rapporti all'altro in modo corretto, riconoscendolo cioè nella sua alterità ed unicità v. le considerazioni di F. Reggio, *Giustizia dialogica*, cit. 192 s.

(20) M. Umbreit, *Restorative Justice through Victim-Offender Mediation: A Multi-Site Assessment*, in *Western Criminology Review*, 1998, disponibile anche alla seguente URL: <http://wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>.

(21) Cfr. I. Aertsen, *Restorative prisons: where are we heading?*, in T. Barabás, B. Fellegi, S. Windt, *Responsibility-taking, Relationship Building and Restoration in Prisons. Mediation and Restorative Justice in Prison Settings*, Adu Print, Budapest, 2012, 263-276 (rinvio al testo di T. Barabás, B. Fellegi, S. Windt anche per l'analisi delle esperienze di restorative justice infase di esecuzione della pena in Inghilterra e in Ungheria).

gli Stati Uniti, in particolare, si lavora da tempo anche su forme «ibride» di *restorative justice* (22), in cui il dialogo è portato all'interno del carcere non soltanto per consentire alle vittime di esprimere la loro sofferenza, ma soprattutto per incoraggiare nei detenuti il senso di responsabilità e promuovere l'empatia. Normalmente, al detenuto viene proposto un incontro con vittime di reati simili a quelli da lui commessi, cosicché il detenuto incontra non già la «propria» vittima bensì quella che viene definita come una «vittima surrogata» (23). Nell'ambito di tali *setting* non si intende favorire né la riconciliazione, né alcuna condotta riparativa. Anche se non sono precluse espressioni di rimorso o proposte di riparazione a favore della comunità - ed è per questo che tali metodiche vengono incluse tra i «modelli ibridi» di giustizia riparativa - l'obiettivo principale dell'incontro reo-vittime surrogate è quello di dare spessore ad un percorso risocializzante che comporti una *riduzione del rischio recidiva*.

In tale prospettiva, si colloca il programma «*Resolve to Stop the Violence Project*» (RSVP), promosso in California, e cioè, significativamente, in uno Stato caratterizzato da un aumento esponenziale della popolazione carceraria, non sempre direttamente proporzionale all'incremento dei tassi di criminalità (24). Sotto il profilo del contenimento della recidiva, le ricerche condotte da Schwartz e Boodell (25) circa il programma RSVP, operativo in un penitenziario di S. Francisco, sembrano dimostrare come il tasso di recidiva dei detenuti che volontariamente abbiano partecipato agli incontri con vittime surrogate previsti dal RSVP sia di gran lunga inferiore a quello dei detenuti sottoposti ai tradizionali programmi di trattamento (26). Esso inoltre diminuisce progressivamente all'aumentare della durata del programma riparativo: si va da una diminuzione della recidiva di circa il 46% per i detenuti che hanno seguito un programma di otto settimane, fino ad una diminuzione dell'82.6% per detenuti che hanno seguito un programma di sedici settimane (dato percentuale misurato rispetto al gruppo di controllo).

In Europa, rispetto alla sinergia tra giustizia riparativa e modelli tradizionali di esecuzione della pena, paradigmatica può essere considerata, tra le molte, la prassi tedesca, peraltro supportata da una normativa in via di progressivo affinamento (27). Interessante, in siffatto contesto, è la sperimentazione condotta, in un carcere di Amburgo, con detenuti adulti autori di reati gravi, denominata «*Focus on the Victims*» (28). Dopo aver scontato una quota di detenzione secondo le modalità «ordinarie» - che non includono nulla di più delle opportunità di lavoro e

di generiche misure riabilitative - un gruppo di detenuti è stato trasferito in un'istituzione di tipo «socioterapeutico» per scontare la restante parte di pena (compresa tra uno e due anni). Qui è stato avviato un percorso di incontro e dialogo con vittime di reati gravi analoghi a quelli commessi dai detenuti che hanno scelto di partecipare alla sperimentazione, sicché la preparazione al rilascio ha avuto ad oggetto questioni ben più complesse dei comuni profili pratici, ancorché rilevanti ed essenziali, concernenti il domicilio e le concrete prospettive di lavoro del condannato. Tale percorso risulta basato su otto differenti *steps* volti a sollecitare un itinerario narrativo concernente, per il reo, i motivi a delinquere, la dinamica e gli effetti del fatto criminoso, i sentimenti o le parole con cui è stata accompagnata la

Note:

(22) Per tale paradigmatica, che distingue tra «classic model» e «hybrid model» di giustizia riparativa, v. K. Bloch, *Reconceptualizing Restorative Justice*, in *Hastings Race and Poverty Law Journal*, 2010, 201-221.

(23) Cfr. K. Bloch, *Reconceptualizing Restorative Justice*, cit., 213 e bibliografia ivi richiamata.

(24) In generale, sulle politiche penali americane che hanno condotto a tassi di carcerazione senza precedenti e ad una preoccupante sovrappopolazione carceraria v. M. Tonry, *Alle radici delle politiche penali americane: una storia nazionale?*, in *Criminalia*, 2012, 91 ss.

(25) S. Schwartz, D. Boodell, *Dreams from the Monster Factory*, Scribner, New York, 2009.

(26) In generale, sul rapporto tra ricorso a metodi e tecniche riparative e andamento della recidiva (anche con riferimento alle tecniche di misurazione e al concetto di «*offenders' reoffending deceleration*») v. le considerazioni di J. Shapland, G. Robinson, A. Sorsby, *Restorative Justice in Practice. Evaluating what works for victims and offenders*, Routledge, London-New York, 2011, 166 ss. (in part. 174). Di particolare interesse è la prospettiva di ricerca, ivi delineata, concernente la valutazione dei vantaggi economici correlati al ricorso alla giustizia riparativa (*cost of reoffending* per le vittime e per l'amministrazione della giustizia; raffronto quali-quantitativo tra reati commessi da soggetti che hanno beneficiato di percorsi riparativi e reati perpetrati dal gruppo di controllo).

(27) Cfr. A. Hartman et al., *Prison Mediation in Germany*, in T. Barabás, B. Fellegi, S. Windt, *Responsibility-taking, Relationship Building and Restoration in Prisons. Mediation and Restorative Justice in Prison Settings*, Adu Print, Budapest, 2012, 205-261. L'A. descrive la base giuridica che consente di ricorrere, in Germania, alla mediazione e alla giustizia riparativa, richiamando, oltre che la normativa costituzionale (209), le norme del codice di procedura penale, il § 46a del codice di procedura penale, lo *StrafVollzG* federale del 1976 come novellato dal § 2 della l. 29 giugno 2009 e le linee guida del 16 Novembre 2010 per la promozione della mediazione adottate nello Stato di Brema (206). Ivi si riferisce anche di un modello di Prison Act federale che propone di tener conto, nella fase esecutiva della pena, di dinamiche riparatorie e autoresponsabilizzanti (212 s.).

(28) In argomento v. O. Hagemann, *Restorative Justice in Prison?*, in L. Walgrave (a cura di), *Repositioning Restorative Justice*, Willan Publishing, Cullompton, 2003.

realizzazione del reato (29) e, per la vittima, i sentimenti e la sofferenza provati, a seconda dei casi, a livello fisico, psicologico, morale, economico o sociale. L'ultimo *step* è costituito da un incontro in cui si introduce il concetto di «mediazione» volto a far comprendere al reo come questi abbia la possibilità di riparare parte del danno cagionato con il reato e di fare qualcosa che possa alleviare l'afflizione delle vittime. Quando si arriva, dopo un siffatto percorso, ad una vera e propria mediazione autore-vittima, sussiste la speranza che si possa giungere a forme di riconciliazione o quantomeno ad una ripresa dei contenuti minimi ma essenziali della relazione sociale interrotta dal reato.

L'esperienza concreta del progetto «*Focus on the victims*» ha dimostrato come almeno tre livelli relazionali possono beneficiare di un percorso graduale, progressivo e guidato di incontro e dialogo tra autori di reati gravi e vittime surrogate:

a) la *relazione intrapsichica del soggetto*: cioè la dimensione interiore che è «teatro» del conflitto tra le due identità personali (quella per così dire «criminale» e quella capace di comportamento conforme);

b) la *relazione sociale tra il detenuto e la collettività*, che si esplica secondo cerchi concentrici individuabili dapprima, all'interno del carcere, nel rapporto del detenuto con gli altri detenuti e lo staff penitenziario, poi, all'esterno del carcere, con la famiglia, le persone psicologicamente ed affettivamente vicine, la comunità di riferimento, ecc.;

c) infine, terza e più complessa tipologia relazionale, la *relazione tra il detenuto e la vittima*, ed eventualmente la cerchia di persone variamente collegate alla vittima (ad esempio vittime allargate e persone psicologicamente ed affettivamente vicine alla vittima primaria).

La buona riuscita del percorso di dialogo e incontro dipende naturalmente dal tipo di autore e dal tipo del reato commesso, sicché differenze significative si sono registrate tra gli autori di reati violenti contro vittime conosciute, che sembrano mostrare a loro volta una quota di sofferenza paragonabile a quella delle vittime, e autori di delitti contro il patrimonio con vittime casuali, che hanno una percezione più incerta e vaga delle conseguenze dannose della propria condotta. Diversificato è anche l'atteggiamento psicologico rispetto alle ipotesi di riparazione: ci sono detenuti che ritengono di non dovere alcuna riparazione poiché la pena che stanno scontando è già sufficiente a «saldare» il loro debito con la giustizia; ci sono detenuti che vogliono dimenticare, preoccupati solo del presente e del loro reingresso nella società; infine, ci sono detenuti che si dichiarano dispo-

nibili all'incontro e al dialogo poiché percepiscono una sorta di «legame invisibile» con la vittima (ma il discorso può valere anche per talune vittime nei confronti dell'autore di reato). Legame oscuro e ambivalente è infatti generato dall'illecito: se il reato, sotto il profilo delle dinamiche processuali e relazionali, separa il reo e la vittima, sotto il profilo delle dinamiche emozionali può unificarli in una endiadi di «opposti» (30).

In definitiva, la comparazione induce a riflettere sulla possibilità concreta che anche per autori di reati gravi, per i quali appare irrinunciabile una risposta punitiva declinata secondo i tradizionali criteri finalistici della pena (che includono, nel limite del principio di proporzione di matrice retributiva, esigenze di difesa sociale e prospettive terapeutico-trattamentali) possa aprirsi la possibilità di avviare percorsi di incontro con le vittime a valenza autore-sponsabilizzante e idonei a incidere sui fattori criminogenetici in vista di un contenimento del rischio recidiva.

Rieducazione e riparazione: un dialogo irrinunciabile

Il contesto teorico di riferimento

L'ordinanza in commento si pone nel solco giuridico-culturale aperto da alcune pronunce della Corte di cassazione in cui giustizia riparativa ed esecuzione penale possono entrare finalmente in *rapporto dialettico*, nella faticosa ricerca di un equilibrio tra «l'universalismo razionalistico e il particolarismo umanistico-solidaristico della pena» (31). Equilibrio difficile e peculiare, la cui ricerca non può fondarsi su un astratto algoritmo, bensì deve passare per l'unicità del caso concreto, risultando ulteriormente agevolata, come nella vicenda penitenziaria in commento, dalla ricerca del dialogo e dell'incontro tra il condannato e le vittime di reato. Essa presuppone dunque un'evoluzione dell'idea rieducativa che progressivamente mostra di volersi sganciare da metodi e tecniche meramente trattamentali per diventare percorso «assistito» alla luce di una logica di «inclusione».

Note:

(29) Sull'importanza della narrazione del crimine e sul valore euristico del linguaggio del male v. A. Ceretti, L. Natali, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, 2009. Difficile indicare un preciso riferimento di pagina: si vedano, ad esempio, 103, 179 ss., 377 ss.

(30) Cfr. la testimonianza riportata da O. Hagemann, *Restorative Justice in Prison?*, cit., 229.

(31) F. Palazzo, *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, cit., 26.

È proprio il termine «inclusione», infatti, il catalizzatore di una nuova ermeneutica della «rieducazione del condannato» che, almeno nel Nord Europa, si sta inesorabilmente affrancando da dinamiche consolidate e routinarie ispirate a lavoro e istruzione oppure dettate, laddove necessario, da esigenze terapeutiche, per accedere a forme di intervento più complesse, riconducibili al c.d. «*cognitive behavioural approach*» (32). Si tratta di una gamma di tecniche di terapia comportamentale che, muovendo dal superamento della coercitività della «cura», connessa all'antica idea platonica di pena come «medicina dell'anima» (33), vengono proposte per favorire, nel reo, il cambiamento o quantomeno il controllo di quegli aspetti comportamentali che lo (ri)sospingerebbero verso la violazione della legge. Ingrediente fondamentale di questa mutata «ricetta» rieducativa, è la promozione di una diretta presa di coscienza, da parte del reo, delle conseguenze dannose del crimine e della sofferenza cagionata a vittime dirette o indirette. Di qui l'imprescindibilità di una compenetrazione tra la *logica di esclusione*, consustanziale alla sanzione penale classica - la detenzione, che separa e stigmatizza - e la *logica di inclusione* tipica della giustizia riparativa, che viceversa promuove il dialogo autore-vittima e l'attivazione di modalità riparative idonee a diventare poi condizione per reingresso nella comunità.

Un interessante tentativo di fusione tra siffatte logiche di intervento può essere considerata la «*communicative theory of punishment*», elaborata da Anthony Duff (34), secondo il quale la pena dovrebbe promuovere *in primis* una forma di dialogo morale con l'autore del reato: ricondurre cioè il soggetto a prendere coscienza di quella dimensione morale della responsabilità che si attiva proprio attraverso il confronto diretto, «faccia a faccia», con la vittima, a partire dalla lezione di Levinas sul senso del «volto» dell'altro. Sebbene sia difficile riconoscere alla teoria di Duff - come, per aspetti analoghi, alla c.d. «teoria denunciatoria», con cui la teoria di Duff presenta taluni punti di contatto - la capacità di fondare autonomamente la pretesa punitiva e di limitarla quantitativamente, non le si può negare un certo fascino nella misura in cui essa consente di migliorare le modalità esecutive della pena per il tramite della giustizia riparativa (segnatamente, per mezzo del dialogo guidato) e delle forme di *reintegrative shaming* (attraverso cioè comportamenti o rituali di riaccoglienza successivi alla manifestazione di vergogna o alla richiesta di scuse da parte dell'autore del reato) (35).

Nel sistema inglese, ad esempio, studiosi come Di-

gnan e Cavadino guardano con interesse ad una siffatta evoluzione della teoria e della prassi del sistema sanzionatorio, proponendo in particolare una progressiva integrazione della penalità tradizionale con le misure della *restorative justice*. E se anche ciò non dovesse funzionare in termini di riduzione della criminalità o di contenimento della recidiva - sebbene le indagini empiriche in tal senso sembrano dimostrare proprio una maggiore efficacia della giustizia riparativa nel contenimento della recidiva (36) - un modello sanzionatorio integrato dall'apporto della *restorative justice* darebbe vita, quantomeno, ad un sistema penale più in linea con le istanze per un adeguato riconoscimento dei diritti umani e perciò, in definitiva, ad un sistema penale moralmente più accettabile (37).

L'iter motivazionale dell'ordinanza: vantaggi, limiti e aporie dell'approccio riparativo

L'ordinanza in commento, nel concedere la misura della semilibertà a M.O. - condannato all'ergastolo per reati gravi contro la persona e contro il patrimonio (a base violenta) inseriti nel contesto criminoso di una associazione per delinquere particolarmente efferata - è sorretta da una motivazione in cui si stagliano nitidamente il valore attribuito al percorso penitenziario del reo e le ragioni dell'esercizio del potere discrezionale che ha portato alla concessione della misura.

Ripercorrere, sia pur per punti essenziali, l'iter della

Note:

(32) M. Cavadino, J. Dignan, *The Penal System. An Introduction*, Sage, London, 2011, 443.

(33) Per una descrizione della pena come «medicina spirituale», idea che a partire dalla filosofia di Platone trasmigra nella letteratura per attagliarsi al penitente nel purgatorio dantesco, v. F. Forlenza, *Il diritto penale nella Divina Commedia: le radici del sorvegliare e punire nell'Occidente*, Armando ed., Roma, 2003, 103 s. Interessanti anche le osservazioni sulla nascita dei penitenziari e sulla differenziazione trattamentale, fatta risalire alla edificazione delle Carceri Nuove voluta da Papa Innocenzo III e compiutasi tra il 1652 e il 1655 (v. 104). Sulla pena flessibile ad opera del comportamento del soggetto v. le considerazioni a pag. 108.

(34) A. Duff, *Punishment, Communication and Community*, Oxford University Press, Oxford, 2001.

(35) M. Cavadino, J. Dignan, *The Penal System*, cit., 50 (sul valore della *reintegrative shaming*) e 58 (sull'alternatività delle logiche di esclusione/inclusione).

(36) Sulla capacità dei meccanismi di *diversion* (incluse le dinamiche mediatriche e riparative) di promuovere una riduzione del rischio recidiva sono di particolare interesse i risultati di una ricerca empirica condotta nell'ambito della giustizia penale minorile in Irlanda del Nord: v. D. Lyness, S. Tate, *Northern Ireland Youth Re-offending: Results from the 2008 Cohort*, Statistical Bulletin, 2001, n. 2.

(37) M. Cavadino, J. Dignan, *The Penal System*, cit., 387 s.

motivazione è funzionale alla corretta comprensione del significato attribuito dal Tribunale di sorveglianza *in primis* alle condotte riparative poste in essere dal condannato nel più ampio contesto del percorso di rieducazione intrapreso. Va *in limine* ricordato come il destinatario della misura sia stato condannato all'ergastolo con un periodo di isolamento diurno per una serie di reati tra i quali l'omicidio, la rapina e la violazione della legge sulle armi, commessi quando questi apparteneva ad una associazione per delinquere, nell'ambito della quale ha avuto tuttavia un ruolo di minor rilievo rispetto agli altri partecipanti e limitato ad un breve lasso di tempo.

Come è noto, l'ergastolo, pena perpetua solo come idealtipo sanzionatorio, sopravvive nell'ordinamento giuridico italiano, stante il dettato costituzionale di cui all'art. 27, in virtù di quelle norme che ne elidono proprio il carattere di perpetuità: tra queste, si pone l'art. 50, comma 5, dell'ordinamento penitenziario, in quanto prevede la concessione della semilibertà anche al condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno venti anni di pena, arco temporale sulla cui determinazione incide la disposizione in tema di liberazione anticipata *ex art.* 54, comma 4, ord. penit. Sicché, allo scadere dei diciassette anni e 16 giorni di reclusione, il detenuto ha proposto istanza per essere ammesso al beneficio della semilibertà.

Come osserva il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, richiamando quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale (38), il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva deve essere riesaminato al fine di accertare se la quantità di pena espiata «abbia o meno assolto positivamente il fine rieducativo» e se si possa avviare un percorso di esecuzione progressiva che consenta un più efficace reinserimento nella società. Nel caso di specie erano da valutare, quale presupposto generale per la concedibilità della misura, valevole perciò anche nei confronti del condannato all'ergastolo, i «progressi compiuti nel corso del trattamento» (art. 50, comma 4, ord. penit.).

Normalmente, gli elementi valutativi ai fini di una tale verifica sono costituiti dalle relazioni di sintesi concernenti l'osservazione della personalità del condannato. Nel caso concreto, le relazioni acquisite con cadenza regolare negli anni 2001, 2005, 2007 e 2009 riferiscono un «importante e genuino percorso di revisione critica del detenuto rispetto alle condotte antiggiuridiche per cui è stato condannato», che ha preso le mosse dall'ammissione della propria responsabilità - avvenuta non tanto durante il processo quanto, principalmente, proprio nel corso del

periodo detentivo presso la casa di reclusione di Padova - e che si è poi snodato per tappe contrassegnate da un progressivo riavvicinamento del detenuto alle vittime dei reati.

Quest'ultimo aspetto merita attenta considerazione. Nel 2007, infatti, è stato avviato un percorso che nella motivazione dell'ordinanza viene definito come «mediazione penale» e che, sempre stando a quanto ivi si afferma, costituirebbe il primo esperimento di mediazione aspecifica rispetto a reati di elevata gravità oggettiva e soggettiva promosso in Italia. La relazione di sintesi del 2009 attesta poi come la «maturazione del percorso di revisione critica effettuato dal condannato», avvenuta anche sfruttando le «importanti attività trattamentali di cui ha potuto fruire», abbia portato il detenuto oltre che «ad ammettere i reati di cui è stato complice ed accettare la privazione della libertà quale giusta conseguenza di quanto commesso» a chiedere «perdono secondo le sue capacità».

In concreto, il tipo incontro avvenuto con le vittime non è propriamente riconducibile alla mediazione in senso «classico» in quanto, anche per la tipologia del reato commesso, non è stata possibile la mediazione né con la vittima, né con i danneggiati (in quest'ultimo caso per ragioni legate all'età e alle condizioni di salute dei genitori della vittima). Viceversa vi è stata una mediazione con vittima surrogata, individuata nel figlio di un maresciallo di pubblica sicurezza ucciso a Milano dalle Brigate Rosse nel 1976; incontro che avrebbe incoraggiato l'emergere di «alcuni interrogativi importanti per una lettura più approfondita della vicenda del condannato». A conclusione di tale mediazione - che rappresenta piuttosto un'ipotesi di «*victim empathy path*» - gli operatori hanno proposto «la riattivazione di alcune relazioni che riguardano la vita quotidiana [del condannato], la costruzione di un progetto riparativo verso la comunità di appartenenza, con incontri con rappresentanti significativi della collettività e la

Nota:

(38) V. Corte cost. n. 204 del 1974. Il percorso evolutivo dell'ermeneutica della rieducazione potrebbe essere tracciato attraverso il riferimento alle seguenti pronunce: Corte cost. n. 12 del 1966 (secondo la quale il fine rieducativo è co-essenziale alle finalità preventive della pena); Corte cost. n. 264 del 1974 (sulla costituzionalità dell'ergastolo); Corte cost. n. 107 del 1980 (che ribadisce la concezione polifunzionale della pena); Corte cost. n. 274 del 1983 (attraverso cui si fa strada l'idea di un trattamento penitenziario finalizzato al *reinserimento sociale*); Corte cost. n. 313 del 1990 (secondo cui il precetto *ex art.* 27 Cost. indica una delle «qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»).

promozione di incontri con rappresentanti del corpo di polizia di Stato», al quale il condannato apparteneva al tempo della commissione dei reati.

In tale contesto, Il Tribunale di Sorveglianza ha osservato come il condannato abbia «riconosciuto il disvalore di quanto commesso, senza nessun tentativo di giustificare il proprio operato, rivelando le conseguenze negative del suo agire nell'ambito di un significativo percorso di analitica riflessione del suo vissuto e facendosi promotore dell'approfondimento del tema del rapporto tra autori e vittime del reato (nell'ambito di tale percorso (...) il condannato ha avuto modo di confrontarsi, tra gli altri, con altri prossimi congiunti vittime di gravissimi reati (...) che hanno consentito al condannato importanti riflessioni sul proprio vissuto)».

È di tutta evidenza come il Tribunale di sorveglianza abbia valorizzato, in motivazione, il percorso dialogico-riparativo, riferendo anche di come il condannato utilizzi «parte della sua remunerazione (il quinto dello stipendio) per il risarcimento delle vittime dei reati per cui è stato condannato in relazione ai fatti giudicati nella sentenza della Corte di Assise di Bologna» e abbia pubblicamente offerto, nel corso dell'udienza in cui si sarebbe deciso della concessione della misura, scuse formali non solo ai presenti ma «a tutti i cittadini italiani per i reati commessi che hanno "ferito sia persone fisiche sia la società intera"».

Tutto ciò ha consentito di controbilanciare le preoccupazioni espresse dal Sostituto Procuratore Generale circa l'intempestività e l'inopportunità del beneficio richiesto e fondate sull'assunto che la società civile non sarebbe ancora pronta ad «accettare la concessione di una misura alternativa a favore di un condannato per reati che hanno destato rilevante allarme sociale».

Prima di esaminare il significato delle condotte riparative nel contesto del percorso rieducativo ritengo opportuno soffermarmi sia pur brevemente sul pregio dell'obiezione svolta dalla Procura generale. Il rischio che una risposta sanzionatoria improntata a mitezza possa minare la credibilità delle norme penali e perciò destabilizzare la collettività, deprimendo il fattore fiducia nell'ordinamento, è stato ampiamente discusso dalla dottrina, sia da quella più risalente che ha elaborato gli aspetti «dinamici» della prevenzione generale positiva, sia da quella più recente che lavora con le categorie dell'analisi economica del diritto (39).

Mi limito a richiamare, al riguardo, le parole di Eusebi, che con formula sintetica ma non certo semplificatrice, illustrano il rapporto tra percezione collet-

tiva delle condotte riparative avviate a partire da un'autentica e personale presa di distanza dal crimine da parte del condannato, da un lato, e rafforzamento degli *standards* morali dei consociati, dall'altro: «nulla più di un agente di reato il quale abbia saputo prendere le distanze, anche attraverso adeguati impegni riparativi, dalla sua pregressa esperienza criminosa può consolidare la credibilità delle norme violate, in quanto il suo percorso attesta con efficacia tutta particolare la capacità di persuasione del sistema giuridico circa la ragionevolezza delle sue prescrizioni» (40).

Il senso dell'incontro tra reo e vittime o danneggiati

Vengo ora all'analisi dei profili di significato dell'incontro dialogico autore-vittima e alla gamma di valutazioni che di quest'ultimo si possono fare per concedere benefici penitenziari o, in generale, per addvenire ad un contenimento della severità delle sanzioni. Incontrare le vittime, anche quelle c.d. «surrogate», può avere infatti per l'autore di reato una valenza fondamentale, che si dipana su tre differenti versanti.

I) L'incontro tra reo e vittime promuove, in primo luogo, il superamento della logica di separazione e di esclusione sottesa all'istituzione sociale.

«Consustanzialmente, infatti, cosa meglio delle mura carcerarie esprime la logica particolaristica dell'isolamento, dell'esclusione, del rifiuto dell'individuo? Il carcere incarna la logica particolaristica del conflitto aperto dal crimine e che, invece di comporsi, si protrae nella segregazione detentiva che certo non unisce ma piuttosto separa materialmente ed idealmente il delinquente dalla società» (41).

Note:

(39) Per gli esordi della teoria della prevenzione generale positiva imprescindibile il rinvio al saggio di J. Andenaes, *La prevenzione generale: illusione o realtà?*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1953, 265 ss. Cfr. anche, dello stesso A., *La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena*, in M. Romano, F. Stella (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, il Mulino, Bologna, 1980, 33 ss. Per una rilettura delle teorie preventive della pena alla luce dell'analisi economica del diritto v. C.E. Paliero, *L'economia della pena. Un work in progress*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, (in part. pag. 1392 ss. e bibliografia *ivi* richiamata).

(40) L. Eusebi, *Appunti minimi*, cit., 284. Il medesimo approccio è seguito da L. Tumminello, il quale sostiene che «una pena individualizzata basata su un sistema inclusivo e dialogico è più probabile che venga percepita come più giusta non solo dal reo ma anche dai consociati, con esiti positivi anche sotto il punto di vista della prevenzione *generalpositiva*» (*Il volto del reo. L'individualizzazione della pena fra legalità ed equità*, Giuffrè, Milano, 2010, 134).

(41) F. Palazzo, *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, cit., 11 s.

L'incontro con la vittima, dunque, mitiga la deprivazione di *chance* relazionali connessa all'esecuzione della pena carceraria. Il *dialogo*, infatti, è già una forma di reingresso nella dimensione della comunità, sia pure per il veicolo di un soggetto del tutto peculiare qual è la vittima, e in quanto tale possiede un'importanza che trascende persino quella della «concretezza» di un risultato riparativo.

Come ha osservato Mark Umbreit: «Il processo comunicativo tra le parti, attraverso il dialogo guidato, è più importante del risultato» (42), con ciò riportando l'attenzione sul fatto che l'interazione faccia a faccia tra l'autore del reato e chi ha subito le conseguenze negative, in termini di sofferenza, dal reato stesso (vittime dirette, vittime indirette o danneggiati) è il cuore pulsante della giustizia riparativa.

L'approccio sostenuto da Umbreit è peraltro comune ad altri paradigmi di razionalizzazione delle logiche riparative: si pensi alla teoria della vergogna reintegrativa (*reintegrative shaming*) (43) di Braithwaite o alla «*communicative theory*» di Duff.

II) In secondo luogo, un percorso empatico di dialogo con le vittime promuove riaccoglienza.

Il carattere di incostituzionalità della pena a vita - che impone anche nei confronti dell'ergastolano la previsione di meccanismi giuridici che spezzino l'«incantesimo» della pena perpetua e consentano al soggetto un ritorno in libertà - non riesce ad estendersi fino ad elidere la subdola perpetuità dello stigma criminale. Vischiosamente aderente al condannato, è proprio l'effetto di stigmatizzazione la vera pena perpetua, che neppure l'apertura definitiva delle porte del carcere riesce a interrompere, tanto tale effetto si iscrive, quale dato al contempo impalpabile e materico, nella memoria a lungo termine della collettività. Ma se è vero che la sanzione penale veicola irrimediabilmente lo stigma criminale allora, durante l'esecuzione progressiva della pena, diventa necessario promuovere innanzitutto il superamento della «squalificazione» sociale che al reo deriva dalla condanna penale, ed ancor prima, dall'aver subito la vicenda processuale, per favorirne la reintegrazione in quel tessuto relazionale ed umano di riferimento dove egli possa ricominciare un percorso esistenziale all'insegna del rispetto dei valori etici e giuridici fondamentali.

III) In terzo luogo, il promuovere dinamiche riparativo-riconciliative basate sull'incontro nel contesto dell'esecuzione della pena suggella e, in una sorta di circolarità di pensiero, alimenta il riconoscimento dell'individuo come essere relazionale (44). Condizione che non può non essere riferita anche al detenuto e che chiede di essere riaffermata e valorizzata

quanto più la pena classicamente intesa, ancorché teoricamente forgiata dall'ideale rieducativo, venga «inflitta senza attribuire alcun rilievo alla realtà esistenziale del suo destinatario» (45).

Tramite una riattivazione di dinamiche relazionali con le vittime intanto si supera la «dimensione negativa-restaurativa della simmetria» (46) di una pena che è pura retribuzione e che, in quanto tale, condanna inesorabilmente il reo alla solitudine fisica ed esistenziale dell'espiazione. Il promuovere l'incontro tra il reo e la vittima basato sul dialogo empatico fa sì che ad una richiesta di pena compensativo-satisfattoria, che si pretende esaurisca la dinamica della giustizia, si sostituisca la realizzazione della «giustizia della pena» in un contesto relazionale, sociale e solidaristico (47) sulla base del riconoscimento di una «*moral competence*» (48) appartenente ad ogni individuo.

Note:

(42) M. Umbreit, *The Restorative Justice and Mediation Collection: Executive Summary*, in *Office for Victims of Crime Bulletin*, 2000, 6: «*The (dialogue driven) communicative process between the parties is more important than the outcome*».

(43) Secondo Braithwaite l'autore del reato può rivolgere uno sguardo più profondo sul male arrecato e perciò su se stesso solo attraverso la sperimentazione del sentimento della vergogna (*shaming*), che scaturisce dal confronto diretto con la vittima e con la comunità. Il tutto può avere una valenza positiva nella misura in cui la sperimentazione della vergogna sia seguita da forme e rituali di reintegrazione attraverso i quali l'autore del reato percepisce che sia la vittima, sia la comunità, sono in grado di distinguere tra il *male del reato* e il *valore intrinseco* - ciò che Kant esprimerebbe con il concetto di *dignità - della persona*. In argomento resta fondamentale il saggio di Braithwaite, *Crime, Shame, Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989. Sui rischi connessi alla promozione della vergogna, un sentimento difficile da gestire perché dagli effetti potenzialmente destabilizzanti, e sui profili problematici di sanzioni e/o percorsi che, incoraggiando la vergogna, lambiscono la dignità della persona v. le considerazioni di L. Walgrave, I. Aertsen, *Reintegrative shaming and restorative justice. Interchangeable, complementary or different?*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 1996, 67 ss. (in part. v. 72). Sull'evoluzione della dialettica tra *restorative justice* e *reintegrative shaming* v. le osservazioni di R. Matthews, *Reintegrative Shaming and Restorative Justice: Reconciliation or Divorce?*, in I. Aertsen, T. Daems, L. Robert, *Institutionalizing Restorative Justice*, Willan Publishing, Cullompton, 2006, 241 ss.

(44) Il profilo giusfilosofico della relazionalità è indagato da S. Cotta, *Soggetto umano, soggetto giuridico*, Giuffrè, Milano, 1997, 103 ss.

(45) In questi termini, L. Eusebi, *Appunti minimi*, cit., 281.

(46) L'espressione è di Tumminello, *Il volto del reo*, cit., 24.

(47) Per un approfondimento di queste considerazioni rinvio ancora a L. Tumminello, *Il volto del reo*, cit., 29 ss.

(48) M.D. Dubber, *The Sense of Justice. Empathy in Law and Punishment*, New York University Press, New York, 2006, 7 s. Alla luce del concetto di competenza morale va, secondo Dubber, declinato il senso di giustizia, compendiabile nell'insieme delle capacità cognitive ed affettive che legano gli individui in un (segue)

Il cambiamento di piano operato dal paradigma che promuove il riconoscimento del giusto a base relazionale (o empatica), che sta nel cogliere l'esperienza dell'altro da sé secondo la lezione di Edith Stein (49), specie se valutato rispetto ad una ascrizione di colpevolezza calata dall'alto (i.e. dal giudice) nel segmento conclusivo del processo (il giudizio) e senza collaborazione dell'accusato (che può restare addirittura contumace) appare di tutta evidenza. Provo a descrivere tuttavia i tratti salienti di quest'ultima dinamica a partire dall'osservazione, non certo originale, che la vicenda processuale separa autore e vittima (50), cristallizzandoli nei ruoli predefiniti dal codice penale; il tutto avvalendosi di un linguaggio tecnico, al tempo stesso asettico e oscuro. Aggiungo tuttavia che nella «liturgia» del processo - percepibile nella sua sacralità già a partire dal cerimoniale della toga (51) - l'esperienza di vittimizzazione si staglia secondo un profilo che rende marginale tutto ciò che, pur essendo rilevante per la vittima, non appare idoneo a gettare luce sulla misura della colpevolezza del reo (52). Il vissuto di sofferenza conseguente al reato, che può cambiare la qualità della vita delle vittime e che chiede «riparazione», incontra un interesse sbiadito da parte degli uomini in toga, primariamente preoccupati di rintracciare una sanzione dotata di credibilità repressiva e non priva di potenzialità rieducative, e costretti a districarsi tra le dinamiche pseudo-negoziali che deprimono la severità delle pene e il rischio concreto che la «tirannia» del decorso del tempo finisca con il travolgere ogni pretesa punitiva.

Analogamente, scarsa o nulla è la conoscenza dell'imputato che affiora nel processo: il suo «racconto» è ancora una volta funzionale *in primis* alla formazione della prova e, a fini commisurativi, alla difficile graduazione della gravità del fatto e alla stima, non scevra ancor'oggi da incertezze metodologiche, della capacità a delinquere.

Viceversa, la giustizia riparativa dà forza alla domanda di riconoscimento che promana parti (53): per ottenere siffatto riconoscimento - e perciò per tentare di ricomporre la frattura relazionale determinata dal reato - «è possibile che si debba far riferimento a molte questioni di fatto, ma non a quella rispetto alla quale c'è conflitto. Può essere utile invece considerare le conseguenze di quell'evento [il reato] e quali felici (o infelici) conseguenze sarebbero derivate dal fatto che l'evento non si fosse verificato. In questo caso la questione del motivo e dell'intenzione sono molto importanti» (54). Certamente queste sono tutte questioni di fatto, ma non sono quelle che verrebbero prese in considerazione in un conte-

sto processuale volto all'accertamento di una «verità» quanto più possibile oggettiva, spendibile a fini deliberativi. L'esigenza di una verità più complessa e «intersoggettiva» (55), perché legata all'esperienza di vittimizzazione, cede dunque il passo, nel processo, alle esigenze di una prova dei fatti sempre più scientifica, atta a legittimare la condanna ad una pena che affligge ma non ripara.

Sebbene conculcata dalla prassi processuale, la duplice gestione del vissuto criminale e di quello di vittimizzazione resta lo snodo fondamentale. Se, per la vittima, la comunicazione del vissuto risponde ad una esigenza di «riconoscimento», il racconto dell'esperienza criminale costituisce, per il reo, un tassello fondamentale per lavorare sul senso di colpa e perciò, in definitiva, su quei fattori criminogenetici connessi al ricorso alle c.d. «tecniche di neutralizzazione» che, se non affrontati, facilitano la ricaduta nel reato.

L'importanza della narrazione del vissuto, almeno nell'ottica dell'elaborazione del senso di colpa, può essere percepita con immediatezza, forse più che attraverso il linguaggio giuridico, per il tramite di quello letterario. Il racconto di Katherine A. Porter

Note:

(continua nota 48)

moderno stato pluralistico. Sullo spessore che ha il «sense of justice» nella giustizia penale e, in particolare, nella fase dell'inflizione della pena v. l'intero capitolo V, pag. 113 ss. Sull'interessantissima prospettiva tra linguaggio giuridico e senso di giustizia v. il capitolo IV.

(49) In argomento v. G. Lodigiani, *La relazione educativa. Le categorie incontro ed empatia fondamenti filosofico-sociologici dell'educazione*, C.L.U., Pavia, 2005, 78 ss. (sull'applicabilità della categoria dell'empatia rispetto all'incontro tra autore del reato e vittime surrogate sono interessanti le suggestioni del «mettersi nei panni dell'altro» a pag. 80).

(50) Cfr. già N. Christie, *Conflicts as Property*, in *British Journal of Criminology*, 1978, 1 ss.

(51) Sul significato simbolico del rituale della toga, accuratamente ricostruito in prospettiva storica, v. le considerazioni di A. Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario* (2001), trad. it. Cortina, Milano, 2007, 56 ss.

(52) Sia consentito il rinvio a G. Mannozi, *La mediazione nell'ordinamento giuridico italiano: uno sguardo d'insieme*, in G. Mannozi (a cura di), *Mediazione e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2004, 41-43. Ma v. soprattutto le osservazioni sul punto di M. Bouchard, *Sicurezza urbana, vittime, mediazione e riparazione*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001, 252.

(53) Sulla complessa dimensione normativa e filosofica del riconoscimento v. A. Ceretti, *Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, cit., 2001, 57.

(54) In questi termini I.M. Copi, C. Cohen, *Introduzione alla logica*, il Mulino, Bologna, 1998, 119.

(55) Cfr. ancora M. Bouchard, *Sicurezza urbana, vittime, mediazione e riparazione*, cit., 252.

«Vino di mezzogiorno» ruota esattamente attorno agli effetti devastanti della difficoltà soggettiva ed oggettiva di esprimere un vissuto criminale. Il bisogno non accolto di parlare, di spiegare il perché di un delitto spingono il protagonista di questa *short story* al suicidio. Paradossalmente, ad ucciderlo è quello stesso processo che lo ha assolto, non avendo consentito alcun tipo di ascolto (56) perché l'ascolto non è nelle logiche del rito: «Ma al processo - si legge nel racconto della Porter - non l'avevano mai lasciato parlare. Gli avevano fatto solo domande, e lui aveva risposto sì o no, ma non si era mai arrivati al nocciolo della questione» (57).

Conclusioni

Ciò che emerge dall'ordinanza, in definitiva, è una «misura progettuale della pena, capace di dare rilievo alla realtà umana del soggetto che ad essa risulti sottoposto, ma anche alla possibile ricomposizione dei legami intersoggettivi sui quali abbia inciso la frattura costituita dal reato» (58).

In quest'ottica si collocano peraltro alcune pronunce della Corte di cassazione attraverso la cui filigrana testuale e linguistica si percepisce il superamento dell'idea rieducativa intesa come percorso individuale che muove da «pentimento» e «resipiscenza». Il cambio di prospettiva si coglie dunque già dalle scelte lessicali, specchio fedele di modelli teorici consolidati oppure «in embrione». L'impianto linguistico delle motivazioni di talune sentenze della Suprema Corte - spesso fondato sulla formula «profonda revisione critica» (59) del fatto commesso, che appare a sua volta la traduzione laica del concetto di «ravvedimento» che ricorre in molte sentenze degli anni '80 e '90 (60) - mostra crepe evidenti e lascia filtrare espressioni per lo più sconosciute nell'universo lessicale che ruota attorno al «sorvegliare e punire». Ne sono esempi emblematici le formule motivazionali che fanno riferimento a:

- a) la «completa comprensione del disvalore sociale del proprio operato» da parte del reo, prospettiva che apre alla comprensione della dimensione del danno alla collettività e della lacerazione del tessuto sociale derivanti dalla commissione del reato;
- b) l'«esternare sentimenti di dolore alle vittime» (61), ottica che implica il richiamo a percorsi di incontro e mediazione; o, infine,
- c) il «fornire alle vittime ogni possibile assistenza» (62), che evoca ipotesi di riparazione concrete e non meramente simboliche.

In talune pronunce si fa riferimento espresso alla *mediazione penale* quale indicatore sostanziale dell'avvenuta «negazione del proprio passato» - ma for-

se sarebbe meglio di parlare di una «presa di distanza» dal vissuto criminale - da parte del reo (63). Il ricorso alla mediazione, l'opportunità di una esternazione di sentimenti di dispiacere o di vergogna alle vittime - pur nella consapevolezza che il reo debba essere disposto ad accettare il rifiuto o il silenzio da parte delle vittime stesse - appaiono, inoltre, tanto più importanti quanto più il reato che da titolo all'espiazione della pena si colloca in una fascia di gravità medio-alta e può considerarsi espressione di una profonda frattura delle regole sociali.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, nell'optare per la mediazione *in rebus quibuscumque difficilioribus* - la formula di Bacone è qui riferita alla materia penale di elevata gravità - smentisce peraltro la validità di un approccio teorico alla giustizia riparativa che isola quest'ultima nell'*hortus conclusus* di una giustizia «minore» e «di nicchia», utile a gestire la micro-conflittualità bagatellare e perciò relegata negli angusti confini dei reati procedibili a querela di competenza del giudice di pace.

La valenza profonda della *restorative justice* invece - come ha dimostrato peraltro l'esperienza condotta in ambito minorile, dove non ci sono sbarramenti verso l'alto rispetto alla gravità dei conflitti che possono beneficiare di modelli di soluzione a base riconciliativa e riparativa (64) - emerge primariamente rispetto a quei reati che sono espressione di un'alterazione significativa delle dinamiche comportamentali dell'individuo e che minano alla radice le

Note:

(56) Nell'introduzione di Remo Ceserani al racconto della Porter è resa tutta l'importanza del vissuto della comunità rispetto al reato: «Accanto al vero processo, che si svolge fuori scena e abbastanza frettolosamente, un altro processo si svolge nella coscienza del protagonista, il signor Thompson, l'Adamo americano che ha ceduto alla violenza per un senso primitivo di rettitudine e di giustizia ma ora non sa fare altro che tormentarsi ossessivamente, sotto gli occhi dolenti della moglie, e autopunirsi. Il vero processo si svolge più che nella corte e davanti a giudici e avvocati, davanti alla comunità costituita dai cittadini e dai proprietari che abitano vicino ai Thompson e presso i quali, fra incomprensioni, ripulse e vergogna, egli porta le sue vane giustificazioni». Nota di R. Ceserani al racconto di K.A. Porter, *Vino di mezzogiorno* (prima ed. 1936), Sellerio, Palermo, 2000, 10 s.

(57) K.A. Porter, *Vino di mezzogiorno*, cit., 75.

(58) L. Esusebi, *Appunti minimi*, cit., 287.

(59) Cfr. Cass. pen., 19 febbraio 1998, n. 6367.

(60) Cfr., *ex multis*, Cass. pen., 13 ottobre 1984, n. 1826; Cass. pen., 23 febbraio 1993, n. 160.

(61) Cfr. Cass. pen., 11 settembre 2008, n. 35106.

(62) Cfr. ancora Cass. pen., 11 settembre 2008, n. 35106.

(63) *Ibidem*.

(64) Sulla mediazione nel sistema penale minorile v. F. Molinari, A. Amoroso (a cura di), *Criminalità minorile e mediazione*, Milano, 1998.

relazioni sociali, deprimendo il senso di sicurezza collettivo. Rispetto alla giustizia degli adulti, dunque, è da condividere l'apertura mostrata dalla Corte di cassazione verso una prassi in cui la mediazione penale si affianca al percorso penitenziario, al punto che nelle argomentazioni della Suprema Corte gli orizzonti della giustizia penale e della giustizia riparativa appaiono fusi sebbene distinguibili.

A riprova della contiguità di orizzonti si pone il duplice ruolo che può svolgere la «completa comprensione del disvalore sociale del proprio operato» (65), a seconda della prospettiva giusfilosofica da cui si muove. Ciò che, nell'ottica della giustizia penale, è punto di arrivo del percorso di rieducazione (e diventa indice essenziale per un giudizio prognostico sul futuro comportamento del condannato) rappresenta invece, nella prospettiva della *restorative justice*, il punto di partenza o una fase saliente della mediazione: come una sorta di Giano bifronte, la comprensione del vissuto criminale presenta con una faccia che guarda il passato - e fa luce sulla colpevolezza - e una che guarda al futuro, e schiude un percorso dialettico di ri-conoscimento tra autore e vittima con esiti riparativi.

L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha mostrato in definitiva di saper individuare il ruolo cardine della mediazione, istituto che prescinde dalla dimensione del «perdono» - dinamica peraltro cursoriamente evocata nell'ordinanza per sottolinearne la scarsa praticabilità nei reati gravissimi. Atto personalissimo e unilaterale, il perdono è infatti altro dalla mediazione, sebbene tra i due dati semantici venga spesso prospettata, nella rappresentazione mediatica della giustizia, una indebita quanto fuorviante associazione.

Sgombrato dunque il campo da fraintendimenti legati ad una visione buonista o riduttiva della mediazione, non resta che un dato problematico: quello della comunicabilità di un modello di giustizia alternativo alla giustizia penale la cui base è antropologico-culturale prima ancora che giuridico-positiva. Impossibile disconoscere, infatti, le difficoltà che un percorso sia *etico* (perché dialogico), che *giuridico* (perché svolto all'insegna dei precetti penali e dei valori costituzionali), qual è quello della mediazione, incontra nell'essere comunicato (66), nella sua dimensione autentica di recupero e riaccoglienza, ad una collettività ormai assuefatta ad una rappresentazione mediatica del crimine iperselettiva e a base sensazionalistica, atta a radicare falsi convincimenti circa l'utilità di meri inasprimenti sanzionatori.

Ma, per completare il richiamo al pensiero di Bacon, proprio *in rebus quibuscumque difficilioribus* «non

ci si deve aspettare che qualcuno semini e raccolga contemporaneamente ma è necessario un periodo di attesa affinché esse a poco a poco giungano a maturazione» (67).

Note:

(65) Così Cass. pen., 15 maggio 2008, n. 19429.

(66) Il problema di far accettare all'opinione pubblica le dinamiche della giustizia riparativa è ben presente anche negli altri sistemi giuridici. Rispetto alla realtà del Regno Unito, Ashworth tuttavia ha sostenuto che un sistema sanzionatorio in cui la pena può essere declinata secondo contenuti atti a promuovere la riparazione può portare ad un cambiamento nell'opinione pubblica. Cfr. A. Ashworth, *Sentenced by the media*, in *Criminal Justice Matters*, 1997, vol. 29, 14-15.

(67) Come è noto il passo, tratto dai *Sermones fideles* di Bacone, è riportato, nella traduzione latina, da Cesare Beccaria, come *incipit* di «Dei delitti e delle pene». Nel testo inglese degli *Essays, Civil and Moral* di Bacone, (cap. XLVII «On Negotiating») questo passo suona: «*In all negotiations of difficulty, a man may not look to sow and reap at once; but must prepare business, and so ripen it by degrees*».